



CITTA' DI FASANO

Provincia di Brindisi  
**COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA n. 20/13 p.m.**

**Oggetto: ordinanza in materia di viabilità.**

(Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli, nel centro abitato, **nel giorno 29 marzo 2013**, per svolgimento della processione della Via Crucis in Savelletri di Fasano)

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la domanda datata il 06 marzo 2013, protocollata il 3 marzo 2013 al n. 9156 del protocollo generale, a firma del parroco **Sac. Aimè Rutaremara Rukanika**, della Parrocchia di San Francesco da Paola, con cui si richiede l'autorizzazione allo svolgimento della Via Crucis del venerdì Santo, nonché l'adozione di provvedimenti relativi alla circolazione stradale ed alla sosta nell'abitato di Savelletri di Fasano, nel giorno **29 marzo 2013**;

**RITENUTO** di dover accogliere detta istanza e pertanto necessario disciplinare e/o limitare la circolazione e la sosta dei veicoli, o di alcune categorie di essi, nelle vie e piazze di Savelletri in occasione delle manifestazione in parola;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

**VISTO** il D.P.R. n. 495 del 28/12/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** gli art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

**VISTO** il R.D. 18 giugno 1931n.773 ed il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

**AUTORIZZA**

Il Sacerdote **Aimè Rutaremara Rukanika** ad utilizzare le strade e le piazze di seguito elencate del centro abitato di Savelletri, nei tempi e nei modi richiesti:

- *Piazza Costantinopoli;*
- *via O. Flacco;*
- *via Di Vagno;*
- *via Ticino;*
- *piazza Amati;*
- *via del Porto;*
- *lungomare N. Sauro;*
- *via Pisani;*
- *via Pigafetta;*
- *via Magellano;*
- *via Spalato.*

**ORDINA:**

- **venerdì 29 marzo 2013 dalle ore 19.00 alle ore 21.00;**

**è istituito il divieto di circolazione, delle strade sopra indicate, di ogni veicolo contestualmente al procedere e comunque fino al termine della processione.**

**AVVERTE**

- Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza) personale del Corpo di Polizia Municipale ed altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco.
- **La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati.** In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zona interessata, mantengono la loro piena efficacia

tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento.

- I veicoli trovati in sosta nelle Vie e Piazze citate nella presente Ordinanza, **saranno rimossi** con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 del Decreto Legislativo N. 285/92 e depositati presso il Deposito A.C.I. dei F.lli Rosati in SS. 16 km 856+300 Fasano. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopra indicate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.
- Per tutto l'ambito temporale di validità della presente Ordinanza, per tutti i Provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli Organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere coadiuvati dal personale volontario dei Gruppi di Protezione Civile (gli stessi, nella fattispecie soggettiva rivestono la qualifica di "Ausiliari del Traffico").

### **DISPONE**

che copia del presente provvedimento:

- sia notificata al Comando Stazione Carabinieri di Fasano, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza;
- sia esposta nella bacheca del Corpo di Polizia Municipale.

### **MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il personale del Comando di Polizia Municipale è incaricato, anche per il tramite degli addetti messi a disposizione dall'organizzatore dell'evento (*vedi avvertenze*), di:

- **Apporre** della "Segnaletica temporanea di obbligo e divieto", (con i relativi pannelli integrativi ove previsto), in tutta l'area interessata dalla presente Ordinanza.
- **Transennare** degli accessi all'area interessata dalla presente Ordinanza ed alle altre aree in cui è opportuno per meglio evidenziare i provvedimenti.

### **VIGILANZA**

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

### **SANZIONI**

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzioni così come disposto dal pertinente Codice della Strada (D. L.vo n.285/92 e successive modifiche).

### **PUBBLICITA'**

La presente Ordinanza é resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fasano per gg.15. consecutivi e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Fasano "www.comune.fasano.br.it".

### **RICORSI**

Avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse legittimo può proporre "Ricorso giurisdizionale" per:

- Incompetenza
- Eccesso di potere
- Violazione di Legge,

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, il "Ricorso Amministrativo" da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al "Ministero dei Trasporti".

Dal Comando di Polizia Municipale, 25 marzo 2013

**il Dirigente**  
**Dott. Giuseppe Carparelli**